



# DEONTOLOGIA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: *la sfida del futuro*

Roma, 2 marzo 2021

Avv. Maria Giovanna Trombetta

## Art. 1 (*Ordini delle professioni sanitarie*), comma 3, lett. i), del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'art. 4, comma 1, Legge n. 3/2018

► Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali;

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

## Art. 4, comma 5, lett. f) della Legge n. 11 gennaio 2018 n. 3

- 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

## Art. 4, comma 7, della Legge n. 11 gennaio 2018 n. 3

- 7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

# Fondamento giuridico del potere disciplinare

## ISCRIZIONE

- Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
  - a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
  - ....
  - l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e delle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

## LIMITI

- Nello stesso tempo il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi dello Stato e delle regole comportamentali ed organizzative fissate dell'Ente da cui dipende per il raggiungimento dei fini istituzionali
- Le regole deontologiche non possono essere in contrasto con le leggi e con gli ordinamenti interni degli enti né possono limitare diritti civili e politici: in caso contrario sono destinate a soccombere

## Gli organi che esercitano il potere disciplinare

- ▶ Il potere disciplinare è esercitato dal:
  - ▶ Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale
  - ▶ Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani
  - ▶ Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie

## Il Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale

### ► Composizione

- Non è da considerare quale organo perfetto che decide con la presenza di tutti i componenti: per la validità delle adunanze del consiglio è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti (CCEPS nn. 64/2008 e 18/2014).
- Il principio dell'immodificabilità della composizione è fatto salvo se il collegio non varia nella sua identità soggettiva nelle varie fasi del procedimento disciplinare e nell'adozione della decisione finale (Cass. civ. sez. III, n. 5819/1999).
- Le sedute non sono pubbliche (art. 46 DPR n. 221/1950) (Cass. civ. sez. III, n. 11275/2004).

### ► Quorum

- Ai fini della determinazione della maggioranza bisogna tener conto:
  - degli astenuti volontari che partecipano alla votazione e vanno ricompresi nel quorum;
  - degli astenuti obbligatori, cioè di coloro che si allontanano dall'aula per situazioni d'incompatibilità, che non vanno ricompresi nel quorum

## Le fasi del procedimento disciplinare

- 1. Fase iniziale
  - 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare
  - 1.b Fase istruttoria: apertura e svolgimento del procedimento disciplinare
  
- 2. Fase decisoria
  
- 3. Fase dell'esecutività

## Le fasi del procedimento disciplinare

**DPR n. 221/50**

### **Capo IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento**

– Art. 38. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.

Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

## Le fasi del procedimento disciplinare

### Potere d'iniziativa – Conoscenza del fatto

- ▶ L'azione disciplinare è promossa d'ufficio quando l'Ordine viene a conoscenza di fatti apprezzabili disciplinarmente, di pubblica notorietà o a seguito di un esposto, di una segnalazione da parte di altro Ordine provinciale, o da un ufficio ASL o di una Procura della Repubblica della propria o di altra circoscrizione
  - ▶ è irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare la mancanza di un esposto e/o l'assenza di una segnalazione, anche anonima, purché l'Ordine sia comunque venuto a conoscenza di un fatto o atto suscettibile di valutazione in sede disciplinare
  - ▶ qualora la notizia sia stata appresa attraverso i mass media, è opportuno verificare la veridicità nonché l'ascrivibilità del fatto al sanitario incolpato

Sulla base di tali premesse, qualsiasi fonte è idonea a dare impulso all'iniziativa disciplinare

## Le fasi del procedimento disciplinare - Fase iniziale

### 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare

- ▶ L'art. 39 DPR n. 221/50 – Il Presidente dell'OMV dopo aver verificato sommariamente la fondatezza e la veridicità della notizia, convoca il sanitario per l'audizione
  - ▶ non si deve accertare necessariamente la colpevolezza o l'innocenza dell'iscritto indagato, ma si deve verificare soltanto se la condotta tenuta, il fatto o l'atto sia effettivamente avvenuto, se sia riconducibile all'iscritto e, infine, se possa anche genericamente configurare una violazione delle norme che l'Ordine si è dato attraverso il Codice Deontologico per regolare il corretto esercizio della professione, divenendo una condotta valutabile disciplinarmente

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare

- La lettera di convocazione del sanitario per l'audizione deve risultare il motivo della convocazione (e non una mera elencazione degli articoli del codice deontologico che si ritengono violati) anche se non vengono indicati i fatti concreti nella loro menzione circostanziata, in considerazione del fatto che non sono stati ancora individuati gli elementi valutabili disciplinarmente e formulati gli addebiti
- L'audizione del sanitario effettuata dal Presidente (o dal Vicepresidente in caso di impedimento del primo), è richiesta *ad substantiam* per la validità del procedimento disciplinare e le eventuali dichiarazioni rese vanno verbalizzate
- Se il sanitario richiede con apposita istanza di farsi assistere dal proprio legale di fiducia anche nella fase di audizione dinanzi al presidente dell'Ordine, tale diritto gli va assicurato senza condizioni, trattandosi di una fase univocamente diretta all'instaurazione del procedimento disciplinare (CCEPS n. 41/2007)
- Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal sanitario

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare

#### ► Astensioni ed incompatibilità

- Il Presidente dell'Ordine ha l'obbligo di astenersi se ha nella vicenda un interesse personale e diretto e specifico con i caratteri dell'attualità, concretezza ed esterietà (CCEPS n. 77/2014)
- Incompatibilità - Vi è violazione dell'art. 39 DPR n. 221/1950 nei casi in cui l'audizione preliminare sia stata tenuta dal Presidente dell'Ordine, autore della segnalazione a seguito della quale è stato aperto il procedimento disciplinare (Il presidente, pur se obbligato ad astenersi dal giudizio aveva partecipato alle riunioni del Consiglio precedenti l'udienza disciplinare vera e propria). Né vale a sanare tale situazione la circostanza che in alcuni casi il Presidente si fosse allontanato temporaneamente dalla riunione proprio in considerazione della incompatibilità, mentre in altri non aveva osservato questo obbligo e solo in ultima istanza – quando ormai la terzietà del giudizio era compromessa – il sanitario è stato convocato dal vicepresidente e non dal presidente, parte in causa della vicenda (CCEPS nn.39/1999, 107/2009)

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare

- ▶ Prove testimoniali
  - ▶ Nella fase preliminare il Presidente ha la possibilità di acquisire prove testimoniali
  
- ▶ Attività ispettiva svolta a mezzo di agenzia investigativa
  - ▶ Al fine di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione da parte dei propri iscritti, l'Ordine professionale ha facoltà di esercitare l'attività ispettiva anche indirettamente, ricorrendo ad un'agenzia investigativa
  - ▶ Gli Ordini professionali hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni (art. 8, co. 2, legge. n. 175/1992)

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.a Fase istruttoria: audizione preliminare

#### ► Diritto alla difesa

- al sanitario incolpato deve essere garantito il diritto alla difesa: ha facoltà di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo (Cass. Sez. un. n. 3195/1989; CCEPS n. 34/1999)
- è esclusa la trattazione orale alla presenza esclusiva del legale di fiducia dell'incolpato, in quanto trattandosi di procedimento amministrativo, non è ammessa la esclusiva «rappresentanza in giudizio».
- il sanitario può restare contumace, fermo restando il diritto di presentare memorie e controdeduzioni scritte

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.b Fase istruttoria: apertura e svolgimento del procedimento disciplinare

- Apertura del procedimento disciplinare
- Se il Consiglio Direttivo decide di promuovere procedimento disciplinare, il Presidente deve provvedere a notificare al sanitario incolpato (art. 39 DPR n. 221/1950):
  - - l'avvenuta apertura del procedimento disciplinare
  - - gli addebiti circostanziati
  - - l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui sarà celebrato il giudizio disciplinare, con l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti, si procederà in sua assenza;
  - - il termine non inferiore a 20 giorni, entro il quale il sanitario può essere sentito prendendo visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase iniziale

### 1.b Fase istruttoria: apertura e svolgimento del procedimento disciplinare

- L'apertura del procedimento disciplinare non è una decisione, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale che non incide in maniera definitiva sullo status professionale, quindi non è autonomamente impugnabile da parte del sanitario. Quindi è inammissibile il ricorso laddove lo stesso è presentato avverso provvedimenti non definitivi (CCEPS n. 5/2012)

# Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

18

- Celebrazione del procedimento
- Costituzione del Consiglio Direttivo giudicante
  - Verificare sussistenza quorum (è richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo che deve permanere sino all'adozione della decisione)
  - Verificare l'avvenuta comunicazione all'incolpato del giorno, ora e luogo della seduta
  - Esaminare le eventuali richieste, da parte dell'incolpato, di rinvio della seduta per motivate e dimostrate esigenze personali o dell'avvocato o del consulente tecnico
  - Verificare l'eventuale richiesta di ricsuazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo
  - Verificare l'eventuale richiesta di autorizzazione ad astenersi di uno o più componenti del Consiglio Direttivo

# Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

19

## ► Celebrazione del procedimento

- Udienza si articola in due fasi:
  - dibattimentale o trattazione orale
    - riguarda l'esposizione da parte del relatore (non è obbligatorio portare a conoscenza dell'incolpato l'indicazione della nomina del relatore) dei fatti e le conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dal sanitario senza in nessun modo esprimere propri orientamenti o convinzioni personali
  - camera di consiglio
    - terminata la discussione, il Consiglio Direttivo si riunisce per la decisione che potrà essere di proscioglimento o sanzionatoria
- La decisione può essere adottata a maggioranza e non necessariamente all'unanimità: la votazione avviene a voto palese

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

### ► Verbale (art. 46 DPR n. 221/50)

- il verbale della seduta disciplinare nel quale va riportato tutto quanto si è svolto nel corso del procedimento disciplinare, con l'indicazione della data, luogo, nominativi dei componenti intervenuti e deve riprodurre, il più fedelmente possibile, le fasi salienti della discussione e della decisione (art. 46 DPR n. 221/1950)
- nel verbale devono essere riportati a pena di nullità: 1. il giorno mese ed anno; 2. i nomi dei componenti il Consiglio Direttivo giudicante intervenuti; 3. I giudizi esaminati e le questioni trattate; 4. i provvedimenti adottati in ordine a ciascun procedimento.

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

### ► Decisione (art. 47 DPR n. 221/50)

- La decisione deve contenere a pena di nullità:
  - 1. la data in cui è deliberata,
  - 2. i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo giudicante presenti alla seduta;
  - 3. l'esposizione dei fatti addebitati;
  - 4. le prove assunte;
  - 5. l'esposizione dei motivi;
  - 6 il dispositivo

La deliberazione conclusiva del giudizio disciplinare deve contenere la sottoscrizione del Presidente e del Segretario (l'art. 47 DPR n. 221/1950 è ormai disapplicato nella parte in cui prevede la sottoscrizione di tutti i componenti della commissione ordinistica).

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

- **Decisione (art. 47 DPR n. 221/50) - L'esposizione dei motivi**
- L'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda la decisione è importante al fine di cogliere l'iter logico giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento dell'organo disciplinare in caso di impugnativa innanzi alla CCEPS (sia da parte dell'iscritto all'albo in caso di irrogazione della sanzione e sia da parte del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica territorialmente competente in caso di proscioglimento dell'incolpato dagli addebiti contestati)
- Quindi la deliberazione ordinistica che si limita, visti gli atti e sentito il relatore e l'incolpato a comminare la sanzione, non soddisfa questa esigenza
- La decisione ordinistica rispecchia i requisiti della "adeguata motivazione" se:
  - esplicita i motivi in diritto sui quali è basata la decisione così da consentire la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento;
  - evidenzia gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione così da consentire ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento da parte del Consiglio Direttivo

# Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

23

## ► Motivazione della Decisione

- Vi è difetto di motivazione del provvedimento disciplinare laddove dalla lettura dello stesso non sia possibile desumere le ragioni per cui, in relazione ad una vicenda suscettibile di difformi interpretazioni, l'organo di disciplina ha ritenuto più credibile la versione fornita dal paziente di quella fornita dal sanitario. In tal caso mancano i presupposti essenziali perché possa considerarsi validamente adempiuto l'obbligo di motivazione (CCEPS dec. n. 12/2010)
- Non si può ravvisare il difetto di motivazione del provvedimento, né la violazione del diritto di difesa, quando dal provvedimento sia possibile trarre l'iter logico-giuridico che ha determinato la valutazione delle circostanze e della documentazione prodotta, sebbene supportata *per relationem* dagli atti che ne hanno costituito il presupposto. Pertanto, il provvedimento disciplinare non è viziato ove risulti che l'incolpato abbia potuto conoscere con precisione gli addebiti mossigli attraverso la menzione dettagliata degli stessi, ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 39 del DPR 221/1950, e sia stato quindi nelle condizioni di svolgere adeguatamente la proprie difese nel corso del procedimento (CCEPS dec. n. 3/2012)

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase decisoria

24

- Pubblicazione e Notificazione della decisione
- La decisione, dopo essere stata redatta e sottoscritta, è pubblicata mediante deposito dell'originale nella sede dell'Ordine e dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione/notifica all'incolpato
- Tale adempimento riveste particolare importanza in quanto dal giorno successivo a quello della ricezione incomincia a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso alla CCEPS

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase esecutiva

25

- ▶ La decisione diviene esecutiva:
  - ▶ quando è trascorso il termine di 30 giorni (art. 53 DPR n. 221/1950) per proporre ricorso alla CCEPS;
  - ▶ quando, a seguito di ricorso alla CCEPS viene notificata alle parti la decisione di quest'ultima che respinge il ricorso proposto
- ▶ Le sanzioni disciplinari, stante l'immediata comunicazione tramite PEC sia agli Ordini, sia agli iscritti all'albo diventano esecutive allo spirare del termine concesso per il ricorso innanzi alla CCEPS da parte del sanitario senza necessità di ulteriori atti da parte dell'Ordine

## Le fasi del procedimento disciplinare – Fase esecutiva

26

### ► Pubblicazione decisione e Privacy

- L'Autorità Garante della Privacy ha affermato che la pubblicazione del provvedimento disciplinare divenuto definitivo lo rende conoscibile sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di orientamento deontologico esemplificativo, sia da parte di terzi (riviste , notiziari ecc.)
  - I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono prevalenti rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista.
  - Le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell'Ordine sono soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti.

CONSEGUENZA: Ne deriva che la loro pubblicazione non integra necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno morale da reato (Cass. civ., sez. III, n° 20819/2009)

## Le sanzioni disciplinari – art. 40 DPR n. 221/50

27

- Avvertimento: è la sanzione meno grave e consiste nel diffidare il sanitario colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. Infrazioni di minore gravità per indurre il professionista a non ricadere in esse. Comunicata per iscritto.
- Censura: è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È prevista per un'infrazione di maggiore entità. Comunicata per iscritto.
- Sospensione dall'esercizio professionale: è comminata nel caso di infrazione di particolare gravità per la durata da 1 a 6 mesi (art. 40 DPR n. 221/1950), salvo che essa consegua a seguito di provvedimenti penali (art. 43 DPR n. 221/1950).
- Radiazione: è pronunciata qualora l'iscritto all'albo con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria (art. 41 DPR n. 221/1950). E' a tempo indeterminato, salva la possibilità di re-iscrizione a domanda e quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 50 DPR n. 221/1950 (cioè se è la radiazione è stata determinata da una condanna penale, deve essere intervenuta la riabilitazione e il radiato deve aver tenuto una irrepreensibile condotta)

## Le sanzioni disciplinari – art. 8 della legge n. 175 del 1992

28

- Interdizione dall'esercizio della professione
- a) interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad 1 anno, in applicazione dell'art. 8 L. n. 175/1992 (che sanziona i sanitari che prestano il proprio nome o la propria attività allo scopo di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione da parte di persona non abilitata)
- b) sospensione dall'esercizio professionale da 1 a 6 mesi, in applicazione dell'art. 40, co. 1, n. 3, DPR n. 221/1950
- la Corte di Cassazione (cass.civ. n. 834/2007) ha stabilito che gli ordini devono applicare la sanzione di cui al punto a) (interdizione non inferiore ad 1 anno) solo se è possibile dimostrare la presenza del “dolo specifico”, ovvero:
  - la sussistenza, nel comportamento del sanitario, dell'intenzione “di permettere o comunque agevolare l'esercizio abusivo della professione”, nonché della piena consapevolezza da parte del sanitario stesso dell'illecito compiuto da persona non abilitata
- in tutti gli altri casi, va applicata la sanzione di cui al punto b) (sospensione da 1 a 6 mesi)

## Le sanzioni disciplinari

- Sanzione proporzionata alle gravi infrazioni commesse
- È infondato il gravame con cui il ricorrente contesta mancata valutazione degli elementi presentati a discolta, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 653 c.p.p., laddove risulti che l'Ordine, per raggiungere il convincimento di colpevolezza, non si sia limitato a recepire le sole emergenze istruttorie a carico del sanitario, ma abbia effettuato un autonomo apprezzamento della rilevanza e della gravità, sotto il profilo deontologico, della condotta tenuta dall'incolpato. È quindi sufficiente che il provvedimento sanzionatorio sia adottato dall'Ordine a seguito di una adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità degli elementi probatori, tale da far risultare la sanzione del tutto proporzionata alle gravi infrazioni commesse (CCEPS 23 marzo 2015, n. 20)



# **DEONTOLOGIA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: la sfida del futuro**

Ringrazio per l'attenzione

## Astensione e Ricusazione (art 64 DPR n. 221/1950, art. 51 c.p.c.)

- ▶ I componenti del Consiglio Direttivo si possono astenere o possono essere ricusati soltanto per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile (c.p.c.), ovvero quando abbiano un interesse nella decisione della causa, per esso intendendosi un interesse personale e diretto e specifico, con i caratteri della attualità, concretezza ed esteriorità:
  - ▶ la ricusazione non può essere rivolta nei confronti dell'organo collegiale nel suo complesso, in quanto l'astensione e la ricusazione è possibile solo per cause riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica (Cass.civ.sez.III, n.4657/2006)
- ▶ Sulla istanza di ricusazione decide lo stesso Consiglio Direttivo in quanto per queste ipotesi non esiste alcun organo superiore competente a pronunciarsi (CCEPS n. 55/2002)

## Astensione e Ricusazione (art 64 DPR n. 221/1950, art. 51 c.p.c.)

- Art. 51, co. 1, c.p.c.: astensione obbligatoria (elenco tassativo)
  - 1) se ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
  - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o è legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuni dei suoi difensori;
  - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- L'art. 51, comma 2, c.p.c. ha previsto altresì un'astensione facoltativa nell'ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza, che non consentono una imparzialità nel decidere (per gravi ragioni di convenienza)